



circulari

Roma, 15 OTT. 1999 19

Ministero dei Trasporti  
e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAV. MARIT. E INTERNA  
UNITÀ DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA  
NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO MARITTIMO  
DEM2

Al TUTTE LE CAPITANERIE  
DI PORTO  
LORO SEDI

Divisione Sea  
Prot. N.° DEM2A 3675 Allegati 2  
A 2.50

Risposta al Foglio del  
Div. Sea N.°

OGGETTO: Costituzione di parte civile in procedimenti penali per abusi sul demanio marittimo. type 3 gennaio 1991 n. 3

LETTERA CIRCOLARE

DIREZIONE MARITTIMA  
LIVORNO  
Prot. 3098  
Data 28 OTT. 1999  
Cal. 8/10/99

A TUTTE LE DIREZIONI  
MARITTIME  
LORO SEDI

A TUTTE LE REGIONI  
LORO SEDI

Si invia, a tutti gli uffici in indirizzo, copia delle note dell'Avvocatura Generale dello Stato n.028510 del 9.3.1999 e n. CS 12635/97-111- del 7.5.1998, nelle quali, l'Organo Legale, chiarisce la linea da seguire in merito alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali per abusi sul demanio marittimo al fine di raggiungere, attesa la delicatezza della questione, una uniformità interpretativa.

Pertanto, al fine di evitare divergenze nella valutazione degli abusi trattati, nonché inutili rallentamenti dell'iter istruttorio dei casi presi in esame, si pregano i servizi sopracitati di uniformarsi a quanto specificato nelle note suddette.

IL DIRIGENTE GENERALE  
F.to CILIBERTI



Per copia conforme

Dott. Francesco VITIELLO  
*Francesco Vitello*

CAPITANERIA MARITTIMA  
LIVORNO  
15 OTT 1999



MINISTERO DEI TRASPORTI - GABINETTO  
e della Navigazione  
04323 02/04/99 MM

1141

19 MAR 1999

5 MOD. 71

Roma, 19

Avvocatura Generale dello Stato

928510

COD. AVV. POST. 00100

REGISTRI { Partenza N.° \_\_\_\_\_ } Posiz. \_\_\_\_\_  
CS. N.° 2611/99

Risposta a nota

da citare integralmente nella risposta

del 17.2.99  
Dir. Ser. N.° 909

Allegati N.° due

OGGETTO: Costituzione di parte civile nei procedimenti penali per abusi  
sul demanio marittimo.

AL MINISTERO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE  
GABINETTO  
ROMA

Il presente documento è di natura amministrativa e non ha valore legale. Per ogni dubbio, rivolgersi al Ministero dei Trasporti, Gabinetto e della Navigazione.

La questione che codesto Ministero prospetta con la nota cui si risponde è già stata esaminata da questa Avvocatura Generale che, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha espresso il parere ( nota del 7 maggio 1998 n. 056282) che si allega in copia e che è stato allora inviato per conoscenza alla Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.

I criteri in quel parere espressi ed ai quali le Avvocature distrettuali si conformano in applicazione di disposizioni di carattere generale, richiedono la valutazione caso per caso dell'opportunità dell'inserimento o meno nel processo penale della pretesa risarcitoria, ma fanno salvo l'esercizio dell'azione in sede civile.

1) finale  
2) civile

La richiesta pertanto di intentare l'azione risarcitoria innanzi al giudice civile, ove l'organo legale di difesa dell'Amministrazione ravvisi l'inopportunità di inserirla nel processo penale ed il conseguente avvio della causa appaiono pertanto strumenti idonei alle esigenze di tutela del pubblico interesse in riferimento.

Si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.

IL VICE AVVOCATO GENERALE

*Paul S. Corio*



Roma 7 MAG 1998 19

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

Risposta a nota

REGISTRI { Portenza N.°  
CS. N.° 2635/97  
-111- } Posiz.

del 18.11.1997

da citare integralmente nella risposta

Div. Sez. N.° DAGL 1/1.1.18.12/10115/3045

Allegati N.°

OGGETTO Procedimento penale a carico di FALBO Ferdinando + altri - Pretura di Rossano - Cause penali per abusi sul demanio marittimo - Costituzione di parte civile.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

056282

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

e p.c.

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E

056283

DELLE NAVIGAZIONE

Direzione generale del demanio marittimo e dei porti

div. XVII sez. I

ROMA

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

056284

CATANZARO

In risposta alla nota soprassegnata, esaminata la documentazione trasmessa, questa Avvocatura Generale deve innanzitutto richiamare la lettera e la ratio della legge n. 3 del 3 gennaio 1991 la quale ha previsto l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri per la costituzione di parte civile delle Amministrazioni dello Stato nei processi penali in considerazione della maggior gravosità e del maggiore impegno difensivo derivante dal nuovo processo penale, evitando ogni dispersione settoriale. Essa perciò, come questa Avvocatura Generale ha avuto altre volte occasione di avvertire anche con valutazioni di carattere generale, presuppone che

Il presente modulo può essere utilizzato anche per la compilazione di atti di natura amministrativa, nei quali non è prevista la costituzione di parte civile.



## Avvocatura Generale dello Stato

l'inserimento dell'azione civile nel processo penale - che come è ben noto persegue fini diversi da quelli che sono propri dell'organo della pubblica accusa titolare dell'esercizio dell'azione penale - sia limitata ad ipotesi nelle quali emergano interessi dell'Amministrazione dello Stato, siano essi patrimoniali e non patrimoniali di tale rilevanza da rendere opportuno l'inserimento della pretesa risarcitoria civile nel processo penale, al fine di far affermare, contestualmente alla responsabilità penale degli imputati secondo l'azione propria del P.M., quella civile degli stessi.

Ciò è tanto più valido con il nuovo codice di procedura penale in quanto, essendo stata soppressa la pregiudizialità del processo penale su quello civile (l'azione civile risarcitoria può essere intentata anche in pendenza di un processo penale o, sopravvenuto questo, l'azione civile pendente non è sospesa), vien meno una delle ragioni che con il precedente codice di rito militavano a favore della costituzione di parte civile, pur sussistendo tuttora altre ragioni di opportunità, quali i tempi relativamente più brevi dei processi penali rispetto a quelli civili e i poteri di indagine d'ufficio propri del pubblico ministero e del giudice penale.

Nei processi segnalati da codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in oggetto richiamati, non sembra tuttavia che vi siano ragioni di opportunità che consentano di esprimere parere positivo alla costituzione di parte civile. Non si tratta infatti di situazioni di particolare rilevanza, nè di grande entità economica, mentre, trattandosi di occupazioni abusive del demanio marittimo, nemmeno l'accertamento delle responsabilità presenta profili particolarmente complessi.

Si esprime pertanto parere sfavorevole alla costituzione di parte civile, salvo naturalmente il diritto al risarcimento del danno da far valere nelle opportune sedi.

IL VICE AVVOCATO GENERALE

*Paolo di Tarsia di Belmonte*